



COMUNE DI CORATO
(CITTÀ METROPOLITANA DI BARI)

**REGOLAMENTO DELLA
CONSULTA PERMANENTE DELLO SPORT**

(Modifica approvata con deliberazione di C.C. n. 6 del 9 gennaio 2017)

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Competenze

Art. 3 - Organi

Art. 4 - Assemblea

Art. 5 - Istituzione dell'Assemblea

Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea

Art. 7 - Esecutivo

Art. 8 - Commissioni Speciali

Art. 9 - Ufficio di Segreteria

Art. 10 - Durata degli Organi

Art. 11 - Decadenza – Dimissioni – Revoca – Surroga

Art. 12 - Gratuità

FINALITA'

1. Ai sensi dello Statuto Comunale, è istituita la "Consulta Permanente dello Sport" quale organo democratico di confronto e proposta per la promozione e delle attività sportive che si svolgono nel territorio comunale.

ART. 2 COMPETENZE

1. La Consulta, ferma restando l'autonomia di iniziativa e organizzativa di ogni sua componente, stimola, coordina e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività sportiva-istituzionale per la migliore tutela degli interessi collettivi, attraverso i seguenti compiti:
 - a) collabora con l'Amministrazione Comunale per la migliore utilizzazione degli impianti sportivi esistenti;
 - b) promuove lo svolgimento di iniziative sportive a livello agonistico ed amatoriale nonché la diffusione delle attività motorie in genere;
 - c) collabora al coordinamento delle attività sportive da svolgere in territorio comunale;
 - d) favorisce, promuove e coordina attività di educazione sportiva rivolte alla scuola;
 - e) sollecita iniziative di formazione rivolte al miglioramento delle capacità professionali di tecnici, dirigenti ed operatori dello sport;
 - f) propone all'Amministrazione Comunale, per la premiazione annuale, i nominativi degli atleti coratini e/o di quelli domiciliati nel territorio cittadino che si siano particolarmente distinti, delle associazioni sportive più attive, dei dirigenti e dei tecnici benemeriti dello sport.

Quanto innanzi è realizzato attraverso:

1. la fattiva partecipazione delle Associazioni aderenti alla Consulta;
2. il coinvolgimento di tutti gli associati delle stesse associazioni, mediante dibattiti di verifica del lavoro svolto dalla Consulta;
3. il coinvolgimento di tutti i cittadini e delle forze sociali;
4. una opportuna opera di promozione per un'ampia sensibilizzazione a livello sportivo.

ART. 3 ORGANI

1. Sono organi della Consulta:
 - a) l'Assemblea;
 - b) l'Esecutivo;
 - c) il Presidente;

ART. 4

L'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

1. L'Assemblea della Consulta è costituita da:
 - a) un rappresentante di ogni Associazione operante avente le finalità di cui al precedente art. 1, regolarmente iscritta, ai sensi dello Statuto Comunale, all'Albo Comunale delle Associazioni;
 - b) un rappresentante di ogni Associazione operante nel territorio comunale con le finalità di cui al precedente art. 1 che, non iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni, in allegato alla domanda di partecipazione alla Consulta, presenti la seguente documentazione:
 - 1) copia autentica dell'atto pubblico di costituzione e dello statuto dal quale devono risultare l'oggetto, le finalità sociali e l'assenza di fini di lucro;
 - 2) l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative con l'indicazione del rappresentante legale e del numero dei soci.
 - c) un numero massimo di tre cittadini di riconosciuta competenza per l'attuazione degli obiettivi previsti dall'art. 1 del presente Regolamento e che non siano iscritti ad Associazioni di cui innanzi, eletti, con voto segreto, dal Consiglio Comunale. Ogni Consigliere Comunale può esprimere una sola preferenza.
2. Ogni componente della Consulta non può rappresentare più di una Associazione di cui alle lettere a) e b).

ART.5 ISTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. Il Sindaco, mediante idonee forme di pubblicità, invita i soggetti interessati alla presentazione delle istanze di partecipazione all'Assemblea della Consulta, fissandone il termine di scadenza. Formale invito è trasmesso a tutte le Associazioni operanti nel campo dello sport e iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni.
2. Successivamente alla istituzione dell'Assemblea possono chiederne l'iscrizione:
 - a) le nuove Associazioni operanti nel campo dello sport, una volta accolta l'istanza di prima iscrizione all'Albo Comunale oppure qualora presentino la documentazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b).
 - b) le Associazioni operanti nel campo dello sport che, anche se iscritte all'Albo Comunale, non hanno presentato istanza di partecipazione all'Assemblea della Consulta entro il termine di scadenza fissato.

3. Per far parte dell'Assemblea della Consulta, i soggetti interessati devono presentare apposita richiesta al Sindaco, dichiarando l'attività svolta, il nominativo del proprio rappresentante e la composizione degli organi sociali.
4. I cittadini interessati a far parte dell'Assemblea della Consulta devono inoltrare istanza al Sindaco dichiarando di non essere iscritti ad alcuna associazione e allegando un curriculum riferito alle competenze acquisite. Le istanze pervenute dai singoli cittadini, se eccedenti i posti da ricoprire, sono raccolte in un elenco tenuto a disposizione per una eventuale surroga. La nomina a componente della Consulta cessa qualora vengano a mancare i presupposti che l'hanno determinata.
5. Acquisita la delibera della Giunta Comunale di costituzione della Consulta, il Sindaco, o un suo Delegato, insedia l'Assemblea della Consulta che elegge un Presidente e un Vice Presidente con funzioni anche di Presidente e Vice Presidente dell'Esecutivo.

ART. 6 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, con avviso trasmesso quindici giorni prima e contenente l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
3. L'Assemblea è, altresì, convocata dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Presidente della Commissione Consiliare competente o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
4. Per la validità delle sedute è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica e in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo più uno dei componenti in carica.
5. Alle riunioni dell'Assemblea possono assistere, con diritto di parola, tutti gli amministratori comunali.
6. Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche.

ART. 7 ESECUTIVO

1. L'Esecutivo è nominato dall'Assemblea con voto palese ed è composto da:
 - a. il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea;

- b. cinque rappresentanti dell'Assemblea;
 - c. un rappresentante dei cittadini.
2. Qualora il numero dei componenti dell'Assemblea non sia sufficiente a completare l'Esecutivo, il numero dei componenti è ridotto di conseguenza; in caso di nuove iscrizioni, si procede all' integrazione, anche con successive separate votazioni, fino al completamento dell'Esecutivo.
 3. Possono essere invitati alle riunioni dell'Esecutivo i Coordinatori delle Commissioni Speciali e i componenti dell'Assemblea ritenuti esperti degli argomenti posti all'ordine del giorno.
 4. L'Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
 5. Il Presidente, nella prima decade di novembre di ciascun anno presenta al Presidente del Consiglio Comunale, e tramite il medesimo ai Capigruppo Consiliari, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno dalla Consulta. **È data facoltà al Presidente del Consiglio di promuovere, sulla detta relazione, un dibattito in Consiglio Comunale, all'esito del quale possono essere affidati alla Giunta Comunale gli indirizzi conseguenti.**
 6. L'Esecutivo:
 - a) cura i problemi generali, affidando quelli specifici alle Commissioni Speciali;
 - b) predispone i lavori dell'Assemblea e ne cura l'ordine del giorno;
 - c) mantiene i rapporti tra i vari componenti della Consulta;
 - d) mantiene i rapporti con gli amministratori comunali e le forze sociali e politiche, ponendo in essere le iniziative deliberate dall' Assemblea;
 - e) informa i componenti dell'assemblea sulla propria attività.

ART. 8

COMMISSIONI SPECIALI

1. L'Assemblea nomina, al suo interno, Commissioni Speciali per l'approfondimento di specifici problemi.
2. Le Commissioni si riuniscono separatamente e compilano, sui lavori svolti e sulle conclusioni raggiunte, una relazione per l'Assemblea.
3. L'Esecutivo espone e discute le relazioni in Assemblea e con essa ne trae le linee generali di impostazione delle attività della Consulta.
4. Per lo svolgimento del proprio lavoro le Commissioni possono avvalersi dell'opera di consulenti tecnici.
5. Le Commissioni nominano, nel proprio interno, un Coordinatore.

ART. 9
UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONSULTA

1. Le funzioni di Ufficio di Segreteria della Consulta sono svolte in autonomia

ART. 10
DURATA DEGLI ORGANI DELLA CONSULTA

1. La Consulta ha la stessa durata del Consiglio Comunale in carica alla data del suo insediamento.

ART.11
DECADENZA – DIMISSIONI – REVOCA – SURROGA

1. In caso di assenza ingiustificata di un componente degli Organi della Consulta, per tre sedute consecutive, l'Assemblea ne dichiara la decadenza.
2. Le eventuali dimissioni di un componente sono indirizzate per iscritto al Presidente dell'Assemblea, tramite l'Ufficio Protocollo del Comune.
3. Il componente dell'Assemblea espresso dalle Associazioni di cui innanzi, dimissionario o decaduto, è surrogato con altro membro indicato dalla Associazione di appartenenza.
4. Le Associazioni hanno la facoltà di decidere, in qualsiasi momento, la revoca del proprio rappresentante.
5. Per gli altri componenti gli organi della Consulta, in caso di surroga, sono adottate le stesse procedure previste dal presente Regolamento per la loro nomina.

ART. 12
GRATUITA'

1. La partecipazione alla Consulta è da intendersi a titolo gratuito;